

ELENCO DELLE QUESTIONI E DELLE PROPOSTE FORMULATE DALLA COMMISSIONE

I) Disciplina delle società sportive

La *governance* delle società sportive, anche con riferimento all'opportunità di favorire l'azionariato diffuso.

La Commissione ha valutato la possibilità di limitare e/o razionalizzare i modelli di amministrazione delle società sportive, pervenendo alla conclusione che l'autonomia statutaria garantita a tutte le società debba essere preservata anche per le società sportive. Resta ferma, peraltro, l'opportunità di introdurre norme volte a garantire un effettivo coinvolgimento dei soggetti portatori interessi rilevanti nel fenomeno sportivo (in particolare atleti e tifosi) negli organi di governo e/o di controllo della società. Ciò potrebbe attuarsi prevedendo, ad esempio, ad esempio, la presenza nel Consiglio di Amministrazione di più amministratori indipendenti ovvero un sistema di controllo più articolato di quello attuale.

La Commissione ha inoltre valutato con favore la possibilità di introdurre meccanismi volti a favorire l'azionariato diffuso.

I meccanismi di controllo delle Federazioni sulle società sportive.

La Commissione ritiene che il problema principale consista nel verificare se alle Federazioni debbano essere assegnati poteri privatistici ulteriori rispetto agli attuali. A questo fine la Commissione ritiene necessario valutare la possibilità di introdurre l'obbligo per le Federazioni sportive di istituire nel proprio ambito organismi di controllo indipendenti, composti da soggetti a loro volta indipendenti e professionalmente affidabili.

La disciplina del titolo sportivo e dell'insolvenza delle società sportive.

Per quanto concerne il titolo sportivo la Commissione ritiene necessario verificare se sia opportuno dettare una specifica disciplina del titolo sportivo quale autonomo *asset* immateriale della società sportiva. Questa scelta consentirebbe di risolvere anche i problemi connessi all'insolvenza e al fallimento, in quanto il fallimento della società sportiva non determinerebbe l'immediata cancellazione della squadra dalla competizione sportiva. La Commissione ha valutato questa possibilità, considerando anche gli argomenti che osterebbero a tale scelta, in particolare per quanto concerne il rischio che il titolo sportivo sia oggetto di autonoma negoziazione tra le società.

I limiti alla quotazione in borsa.

Per quanto concerne la quotazione in borsa delle società sportive (in particolare quelle calcistiche), secondo la Commissione, occorre chiedersi innanzi tutto se i problemi finora emersi possano essere adeguatamente affrontati e risolti con le regole ordinarie e con i poteri già riconosciuti alla Consob. A questo riguardo la Commissione ha vagliato la possibilità di introdurre limiti di capitalizzazione minima di *asset* tangibili (quali le strutture sportive), che possano porsi quale condizione della quotazione.

L'introduzione del *salary cap*, o di altre forme di contenimento dei costi delle società.

La previsione di tetti agli ingaggi o alle spese della società può costituire uno strumento utile al fine di garantire l'equilibrio delle competizioni sportive tra le varie squadre. Tale scelta, a parere della Commissione, si deve tuttavia coordinare con le regole vigenti nelle competizioni europee al fine di non determinare scalini competitivi e concorrenziali con gli altri Paesi del mercato unico.

II) Disciplina del professionismo sportivo

Il professionismo di fatto e la presunzione di subordinazione

La Commissione ha evidenziato che, stante la previsione dell'art. 2 della legge n. 91, che affida alle scelte delle singole Federazioni sportive la possibilità di configurare o meno la figura dello sportivo professionista e, in particolare, dell'atleta professionista, soltanto alcune Federazioni hanno introdotto tale figura. Pertanto atleti che praticano a livello di prima categoria sport di squadra come, ad esempio, la pallavolo e la pallanuoto sono attualmente da considerare sempre e comunque come dilettanti, benché tali soggetti svolgano una vera e propria attività lavorativa, per la quale percepiscono adeguati compensi. Tale situazione genera disparità di trattamento e incertezza in merito alla disciplina applicabile allo sportivo "professionista di fatto".

La Commissione ha evidenziato altresì la necessità di una riflessione sulla presunzione di subordinazione del rapporto degli atleti professionisti posta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 91. Tale presunzione risulta infatti difficilmente compatibile con l'esclusione del lavoro sportivo dalla sfera di applicazione di molte norme inderogabili del lavoro subordinato (art. 4, comma 8, della legge n. 91) e con la particolare configurazione della subordinazione degli atleti professionisti, che si risolve non tanto nella soggezione alle direttive del datore di lavoro, quanto piuttosto nella eterodeterminazione delle cadenze temporali della prestazione, che di per sé non è decisiva, secondo le regole generali del diritto del lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato. Inoltre occorre tener conto della forza contrattuale che molti atleti professionisti possono far valere nei confronti della società di appartenenza, sicché in molti casi viene meno l'esigenza di tutela del soggetto debole del rapporto contrattuale, che costituisce la ragion d'essere della disciplina normativa del contratto di lavoro subordinato.

Le proposte formulate dalla Commissione si sono incentrate sulla possibilità di introdurre una figura di lavoratore *ad hoc* - il lavoratore sportivo - qualificata secondo due parametri concorrenti, ossia in base alla particolare tipologia della prestazione lavorativa richiesta (la c.d. prestazione sportiva) ed alla rilevanza economica della stessa (individuata, a livello legislativo, attraverso la fissazione di una soglia di reddito al di sotto della quale si configura una prestazione sportiva dilettantistica).

Tale figura di lavoratore dovrebbe essere disciplinata in modo uniforme - ossia senza prevedere alcuna distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo e tra le diverse specialità sportive - in funzione delle specifiche esigenze di tutela del lavoratore sportivo e dell'estensione delle garanzie ai c.d. professionisti di fatto. Resta da stabilire se prevedere o meno la riconducibilità del rapporto di lavoro dello sportivo ad una delle macrocategorie del "lavoro subordinato" ovvero "autonomo", anche al fine di colmare eventuali lacune che si venissero a determinare in sede di attuazione della nuova disciplina ipotizzata.

Una riflessione ulteriore deve essere svolta con riguardo alle categorie di lavoratori sportivi cui applicare siffatta disciplina, posto che la specialità del lavoro sportivo riguarda soprattutto gli atleti.

I livelli di tutela

Dai lavori della Commissione è emersa la necessità di prevedere livelli minimi di tutela per tutti gli sportivi professionisti, ivi compresi i c.d. professionisti di fatto, e di introdurre specifiche garanzie volte a contrastare ogni forma di discriminazione, con particolare riferimento alle discriminazioni determinate da ragioni di sesso e di nazionalità.

La disciplina dell'intermediazione nella conclusione del contratto

La realtà dello sport professionistico si connota per la presenza costante di agenti che operano in favore di atleti o società in virtù di procure loro affidate al fine di favorire la conclusione dei contratti di lavoro. Anche alla luce della recente indagine conoscitiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del nuovo regolamento sugli agenti adottato dalla Federcalcio, la Commissione ritiene opportuno introdurre un'apposita disciplina legislativa della intermediazione nella conclusione del contratto di lavoro sportivo, che possa fungere da cornice alla disciplina posta dalle singole Federazioni.